

ASD: Compensi istruttori fino a 7.500 €



Capita spesso che le associazioni o società sportive dilettantistiche eroghino ai propri istruttori sportivi delle somme. A seconda della natura della somma erogata, varia la tassazione da applicare.

Aspetti Irpef – Ai sensi dell'art. 67, comma 1, lett. m) del Tuir sono considerati redditi diversi:

- le **indennità di trasferta**;
- i **rimborsi forfetari di spesa, i premi ed i compensi erogati** nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dall'UNIRE, dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto;
- i **compensi derivanti da rapporti di co.co.co.** di carattere amministrativo-gestionale, di natura non professionale, resi in favore di società ed associazioni sportive dilettantistiche.

Le indennità, i rimborsi forfettari, i premi ed i compensi percepiti dai collaboratori sportivi dilettanti, dai direttori tecnici, dai collaboratori di cori, bande e filodrammatiche e da coloro che svolgono le funzioni di carattere amministrativo-gestionale sopra citate godono di una soglia di esenzione dall'imposta pari a € 7.500,00. Pertanto, il percettore potrà essere considerato **familiare fiscalmente a carico, anche se il predetto importo è superiore al limite di 2.840,51 euro** ordinariamente previsto dall'articolo 12, Tuir, in relazione alle altre tipologie di reddito.

I compensi percepiti da ASD di importo complessivo inferiore a 7.500,00 sono esenti da imposizione e **non devono essere indicati nel 730**.

Nel caso in cui, tuttavia, il soggetto percepisca altri redditi e sia tenuto alla presentazione di Unico, anche i compensi sportivi dovranno essere indicati (pur non essendo tassati).

L'eventuale mancata indicazione è da considerarsi una vera e propria omissione, che incide sul calcolo delle imposte.

Per la parte eccedente, l'ente, su dette somme, applica una **ritenuta:**

- a **titolo di imposta** fino a € 20.658,28 (in pratica, su un reddito complessivo di € 28.158,28 viene operata la ritenuta solo su € 20.658,28);
- a **titolo di acconto** per la parte eccedente.

L'Agenzia delle Entrate ha avuto modo di precisare che i **compensi eccedenti la soglia di € 7.500**, derivanti dall'esercizio di attività sportive dilettantistiche sono assoggettati a IRPEF e all'addizionale regionale, oltreché all'addizionale comunale (si veda Risoluzione 11 dicembre 2012, n. 106).

In sostanza, per il percettore, tali compensi seguono la seguente tassazione:

- i **primi € 7.500,00** complessivamente percepiti nel periodo d'imposta **non concorrono alla formazione del reddito;**
- **sugli ulteriori € 20.658,28** è operata una **ritenuta alla fonte a titolo d'imposta IRPEF** (aliquota al 23%) maggiorata delle addizionali regionale e comunale all'IRPEF;
- **sulle somme eccedenti è operata una ritenuta a titolo d'acconto del 23%** (primo scaglione IRPEF) sempre maggiorata delle addizionali regionale e comunale. La parte del reddito eccedente € 28.158,28 (€ 7.500,00 + € 20.658,28), sarà poi assoggettata a IRPEF in modo ordinario in dichiarazione dei redditi, considerando, tuttavia, anche i compensi già tassati a ritenuta a titolo d'imposta.

Le aliquote relative all'addizionale regionale e comunale sono quelle deliberate dalla Regione o dal Comune, titolari del tributo nel quale il beneficiario dell'emolumento ha il

domicilio fiscale.

Ad esempio, per l'addizionale regionale non deve essere considerata l'aliquota base (1,23%), ma l'aliquota effettiva deliberata dalla Regione dove risiede il collaboratore (Risoluzione n. 106/2012).

Il periodo di imposta a cui fare riferimento è quello del percettore, per cui, essendo lo stesso persona fisica, coincide con l'anno solare e non con il periodo d'imposta dell'ente.

Ad es. un'associazione con esercizio 1° luglio 2014 – 30 giugno 2015 che eroga due compensi ad un atleta dilettante:

- € 7.500,00 il 4 luglio 2014;
- € 8.500,00 il 9 marzo 2015.

Tratterà tali compensi:

- come onere pari a € 16.000,00 nel periodo d'imposta 1/7/2014 – 30/6/2015;
- mentre per il percipiente sono due compensi che rientrano in due distinti periodi d'imposta (2014 e 2015). Tali compensi non concorrono alla formazione del reddito degli anni 2014 e 2015.

Non fanno reddito, d'altro canto, i **rimborsi spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto, sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale** di residenza del percettore.

Qualora le prestazioni venissero effettuate all'interno del territorio comunale, o se le spese non fossero documentate, le indennità chilometriche non concorrerebbero alla formazione del reddito fino alla franchigia di € 7.500,00 (Risoluzione n. 38/2014).

La ritenuta da applicare sulla somma eccedente € 7.500,00 è così scomposta:

- quota IRPEF aliquota 23% (codice 1040);
- quota addizionale regionale IRPEF (codice 3802);
- quota addizionale comunale IRPEF (codice 3848).

Perché l'associazione possa applicare correttamente le ritenute sui compensi erogati, è necessario che lo sportivo rilasci **apposita dichiarazione, dalla quale dovrà emergere se**

lo stesso ha superato o meno il limite annuo di € 7.500,00.

Aspetti Irap – Dal punto di vista Irap, le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari e i premi e compensi erogati agli sportivi dilettanti non concorrono alla formazione della base imponibile IRAP, se riferiti all'attività istituzionale e sono deducibili se relativi all'attività commerciale.

FONTE: fiscal-focus.info